

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto viene predisposto in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale provvedimento, in particolare, ha introdotto, per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento/assunzione del personale del comparto Difesa e Sicurezza, in luogo del previsto requisito dell'altezza i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva.

La finalità perseguita dal Legislatore è di non precludere l'accesso alle Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo dei vigili del fuoco in ragione della mancanza del requisito dell'altezza minima prevista dalle attuali disposizioni ma di consentire la valutazione del soggetto in base a differenti parametri dai quali possa comunque desumersi la più generale ma imprescindibile idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio militare o d'istituto.

A tale scopo detta legge, all'articolo 1, comma 1, ha modificato il comma 1, lett. d), dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, che elenca i requisiti generali necessari per il reclutamento nelle Forze armate, sostituendo il requisito dell'altezza con i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva, da definire nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico dell'ordinamento militare.

Il comma 2, dello stesso articolo 1, della legge n. 2 del 2015 rimanda le modifiche da apportare al citato testo unico a un regolamento da adottare - entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge - su proposta del Ministro della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delegato per le pari opportunità.

La medesima legge, all'articolo 1, comma 3, ha poi previsto che al fine di garantire parità di trattamento tra i candidati ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco, con il regolamento di cui al comma 2 siano stabiliti parametri fisici unici e omogenei per l'intero comparto Difesa e Sicurezza, anche in relazione all'attuale sistema di reclutamento per l'accesso alle carriere iniziali delle sopra citate Forze di polizia e Vigili del fuoco. In relazione a tale prescrizione ha, quindi, disposto che dal momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari, siano abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recanti specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici rispettivamente per la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Corpo della guardia di finanza e il Corpo forestale dello Stato.

In ultimo, il comma 4 dello stesso articolo 1 ha statuito che, nelle more dell'entrata in vigore dell'emanando regolamento, continuino ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.

In particolare, la disciplina generale dei limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esistenti presso le amministrazioni dello Stato, cui sono uniformate le singole discipline delle varie Amministrazioni interessate, è contenuta, fatta eccezione per il personale delle Forze armate, nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, che prevede i limiti minimi di altezza in cui devono rientrare i candidati per poter essere ammessi ai concorsi per l'accesso alla Polizia di



Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Corpo della guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato (articoli 3, 4, e 5). Si evidenzia che l'articolo 2 del citato decreto n. 411 del 1987, che prevedeva i limiti minimi e massimi di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, è stato abrogato e le medesime disposizioni sono state riassettate nell'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Per quanto riguarda il Corpo della polizia penitenziaria, nonostante in tema di requisiti per l'accesso nel Corpo l'articolo 122 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, non faccia rinvio al citato decreto 22 luglio 1987, n. 411, sono stati ritenuti applicabili i requisiti psicofisici previsti da tale decreto per l'accesso alla Polizia di Stato. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato (sez. IV, sentenza 26.06.2012 n° 3775) che ha ritenuto dirimente il disposto dell'articolo 14, comma 1, lett. n), n. 1, della citata legge n. 395 del 1990, recante delega al Governo per la determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, ove si prevede che per l'accesso ai ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Riguardo, invece, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, come noto, è composto sia da personale permanente che da personale volontario, sembra opportuno precisare che le disposizioni recate dal regolamento in esame devono intendersi applicabili a entrambe le citate componenti di personale.

Sulla base del richiamato complesso quadro normativo e, in particolare, del citato articolo 1, comma 2, della legge n. 2 del 2015, con il presente regolamento si provvede dunque a definire e individuare i parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate, e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco, nonché ad apportare al testo unico dell'ordinamento militare le modificazioni conseguenti alla modifica dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare introdotta dalla citata legge.

Al fine del necessario inquadramento dei lavori che hanno condotto alla stesura del regolamento in esame, sembra necessario precisare che le definizioni dei parametri fisici e la relativa tabella allegata al decreto sono state elaborate da un Comitato tecnico scientifico costituito presso lo Stato maggiore della difesa, composto da ufficiali medici delle Forze armate e docenti dell'Università degli studi di Roma "Foro italico" (ex ISEF), presieduto dal rettore del medesimo ateneo, professor Fabio Pigozzi.

Sono stati affidati al Comitato tecnico scientifico i seguenti compiti:

- valutare da un punto di vista tecnico-scientifico i parametri fisici quali strumenti applicati alla selezione del personale delle Forze armate;
- individuare le metodiche strumentali per la raccolta di tali parametri fisici;
- analizzare i dati sui parametri fisici oggetto di studio raccolti, in via sperimentale su oltre 1000 soggetti, nel corso dei primi mesi del 2015 presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Esercito di Foligno.

Le risultanze del lavoro svolto dal Comitato sono state poi sottoposte ai Dicasteri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali che, attraverso i propri tecnici, le hanno valutate e discusse in una riunione collegiale del medesimo Comitato.



Tanto premesso, si illustrano di seguito i contenuti dei 7 articoli di cui si compone lo schema di provvedimento.

Articolo 1: riporta le definizioni dei parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva. Le definizioni riportate nell'articolo in esame sono state elaborate dal citato Comitato sulla base della più recente letteratura scientifica in materia che, tuttavia, al momento registra ancora un limitato numero di interventi sull'argomento e non tutti tra loro univoci. In particolare sono state utilizzate dal Comitato alcune tabelle tratte da recenti lavori scientifici sulla massa grassa, massa metabolicamente attiva e la forza muscolare.

Articolo 2: definisce l'ambito di applicazione del regolamento. In particolare prevede che i parametri fisici, come individuati nell'articolo, siano applicati - in sostituzione del requisito dell'altezza - in tutte le procedure per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. **Si prevede, inoltre, la mancata applicazione dei parametri fisici, individuati in luogo dei limiti di altezza, per il reclutamento del personale del comparto Difesa e Sicurezza destinato ai Gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori, sia nei casi in cui tali limiti siano già esclusi sia in quelli in cui tale esclusione non sia prevista; ciò al fine di assicurare anche in tale settore uniformità di trattamento e coerenza con le disposizioni della legge n. 2 del 2015.**

Articolo 3: prevede che i candidati ai concorsi in questione rientrino entro i valori limite, indicati nella tabella allegata al regolamento (composizione corporea, forza muscolare, e massa metabolicamente attiva), di ciascun parametro fisico.

Al fine di redigere la tabella dei valori limite dei suddetti parametri fisici il Comitato tecnico scientifico si è avvalso, oltre che dei dati sin qui validati dalla letteratura scientifica, anche degli elementi empirici raccolti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Esercito di Foligno, come accennato riguardanti un significativo campione di circa 1000 giovani di età compresa tra 18 e 28 anni, di sesso maschile e femminile, partecipanti a un concorso per il reclutamento di volontari nelle Forze armate. I valori limite riportati nella tabella sono, pertanto, la risultante di una valutazione operata sulla base di un *range* standardizzato dei valori stessi in funzione dei requisiti minimi che caratterizzano una costituzione somatica sufficiente intesa come il biotipo costituzionale adatto a sopportare/sostenere l'impegno fisico che connota il servizio militare o d'istituto e l'utilizzo dei relativi strumenti ed equipaggiamenti di comune uso, senza comportare aggravii dei rischi per la sicurezza dell'individuo o del gruppo in cui è impiegato. Il Comitato scientifico nella individuazione delle proposte ha, altresì, tenuto conto sia di considerazioni in materia di possibili costi per l'introduzione dei nuovi parametri fisici applicati alla selezione che - non avendo la legge n. 2 del 2015 approntato risorse finanziarie da destinarvi - deve avvenire a invarianza di spesa, sia della vigente normativa in materia di radioprotezione.

In particolare, per quanto riguarda la valutazione del parametro della forza fisica si è optato per l'esecuzione dell'esame c.d. "*handgrip*" sulla mano dominante in quanto, secondo la letteratura scientifica, la forza espressa dai muscoli della mano è rappresentativa di quella del complesso dell'apparato muscolare. La metodica strumentale è stata scelta rispetto ad altre in quanto di facile e rapida esecuzione nonché di modesto costo.

Per la costituzione corporea e la massa metabolicamente attiva si è scelto, invece, di valutarla attraverso la bioimpedenziometria che è metodica strumentale di rapida esecuzione e priva di impatto negativo sulla salute dei candidati (in quanto non impiega radiazioni ionizzanti) anche se non ancora del tutto standardizzata. Infatti, i risultati che la metodica fornisce sono suscettibili di una apprezzabile variabilità sulla base di diversi elementi quali il genere, l'età e lo stato di

idratazione, nonché altre condizioni peculiari quali il periodo del ciclo mestruale o l'assunzione di cibi o alcolici. In tale ambito la metodica della plicometria per il calcolo della composizione corporea (in uso nelle selezioni dei piloti dell'Aeronautica militare), è stata esclusa perché presuppone nell'esecutore una peculiare professionalità medica di cui, allo stato, non è possibile avvalersi in tutti i centri di selezione e quindi non appare applicabile a uno *screening* di massa. Al contrario, la bioimpedenziometria essendo di più facile utilizzazione non richiede particolari professionalità mediche e presenta ulteriori pregi quali l'assenza d'invasività, portabilità, rapidità di esecuzione, e costo relativamente contenuto.

Per quanto riguarda la misurazione della massa metabolicamente attiva è stato previsto di utilizzare, secondo quanto riportato nella letteratura scientifica, il valore espresso dal bioimpedenziometro in percentuale.

A tale riguardo si aggiunge che il Comitato, in linea con i principi sanciti dalla vigente normativa in materia di radioprotezione (cfr. decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187) che vieta anche nell'ambito delle attività medico-legali l'utilizzo delle radiazioni ionizzanti a meno che il beneficio collettivo ottenuto dal loro uso sia superiore al detrimento sanitario (c.d. principio di giustificazione), ha ritenuto di non poter prevedere il ricorso generalizzato alla metodologia della DEXA (*dual energy x-ray absorptiometry*), nonostante questo risulti il più preciso nell'individuare i parametri relativi alla composizione corporea, in quanto più costoso ma soprattutto fonte di radiazioni ionizzanti, ipotizzando il ricorso a tale esame solo in relazione all'eventuale instaurazione di contenzioso da parte di candidati esclusi dal concorso sulla base dei nuovi parametri.

Ciò stante, trattandosi comunque di parametri che, rispetto all'altezza, sono di fatto più difficilmente oggettivabili si è ritenuto opportuno tenere conto sia di eventuali condizioni tecniche dello strumentario utilizzato sia delle possibili condizioni individuali del candidato che possono temporaneamente alterare il valore registrato dallo strumento. E' stato, pertanto, ritenuto necessario tener conto di una variazione dei valori rilevati rispetto a quelli indicati nella tabella corrispondente a una percentuale fino al 10%. Tale valore è stato individuato dal Comitato scientifico come sommatoria tra la percentuale di scarto dello strumento (circa 5 per cento) e quella soggettiva provocata da vari fattori.

Pertanto, nei casi in cui i valori registrino scostamenti rispetto alla tabella nell'ambito di tale percentuale del 10%, la stessa potrà essere oggetto di attenzione valutativa nell'ambito del più ampio giudizio medico-legale sul possesso da parte del candidato dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, relativamente alla citata costituzione somatica sufficiente, secondo le procedure e i criteri previsti per le Forze armate, le Forze di polizia a ordinamento militare e civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare per le Forze armate inclusa l'Arma dei carabinieri il riferimento è agli articoli da 578 a 582 del Testo unico dell'ordinamento militare.

Articolo 4: adegua le disposizioni del testo unico dell'ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alla modifica dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare introdotta dalla legge n. 2 del 2015, nonché ai parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate, e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco, recati dall'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 5: prevede la possibilità che possano essere apportate modifiche e integrazioni al regolamento in esame, in considerazione del fatto che costituisce novità l'introduzione dell'applicazione dei parametri fisici come definiti dal presente regolamento per le attività di selezione per i reclutamenti/accesso ai ruoli del personale del comparto Sicurezza e Difesa e che le conoscenze scientifiche sull'argomento sono in fase di sviluppo e potrebbero dunque evolvere

verso nuove tecniche ed acquisizioni.

L'articolo, inoltre, sul piano della buona amministrazione attiva e senza impedimento alcuno per l'operatività immediata del regolamento, rinvia a direttive specialistiche la minuta definizione dei criteri e delle istruzioni tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al regolamento in esame. Tali direttive, ritenute strumenti che possano garantire una maggiore flessibilità in relazione alla necessità di aggiornare le metodologie ai continui progressi della scienza medica al fine di garantire, attraverso univoche metodologie per rilevare i valori della tabella, uniformità di trattamento dei candidati, dovranno necessariamente essere adottate dalle stesse amministrazioni cui si applica il regolamento, sentito il competente organo del Ministero della salute, previa condivisione dei criteri e delle istruzioni tecniche nonché dei requisiti minimi che devono possedere gli strumenti da utilizzare. Si prevede, infine che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione a partire dai bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana successivamente all'entrata in vigore dello stesso al fine di evitare - relativamente a procedure concorsuali già in corso di espletamento - la sovrapposizione tra la data di efficacia dell'emanando regolamento e quella della valutazione dei requisiti e scongiurare che, a causa del conseguente contenzioso, si debbano annullare le citate procedure in corso recando un grave pregiudizio alla funzionalità delle amministrazioni del comparto Difesa e Sicurezza.

Articolo 6: richiama la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 3, della legge n. 2 del 2015, relativamente all'abrogazione degli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 411 del 1987, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, a partire dall'entrata in vigore del regolamento in esame.

L'articolo, inoltre, modifica, nella parte in cui si prevede il requisito dell'altezza, o abroga le norme di rango regolamentare che disciplinano l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della polizia penitenziaria.

Per i numerosi provvedimenti amministrativi che contengono disposizioni in materia limiti di altezza per il reclutamento si è ritenuto opportuno prevedere che gli stessi non sono più applicabili dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (si fa riferimento, nella specie ai seguenti provvedimenti: decreti del Ministro della giustizia 16 marzo 2006 e 9 ottobre 2013, n. 130; decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198).

Articolo 7: reca la clausola di invarianza finanziaria.



NOTA TECNICO-FINANZIARIA

Il provvedimento in titolo, finalizzato a definire parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è ad invarianza di spesa, stante la mancata previsione di un apposito stanziamento finanziario nella legge 12 gennaio 2015, n. 2.

L'articolo 7 del provvedimento, infatti, esplicita, attraverso la clausola di neutralità finanziaria, che dallo svolgimento delle attività disciplinate dal regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2000, n. 196 ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

6 AGO. 2015



SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI PARAMETRI FISICI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO NELLE FORZE ARMATE, NELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE E CIVILE E NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, A NORMA DELLA LEGGE 12 GENNAIO 2015, N. 2.

RELAZIONE SULL'ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero della difesa.

Titolo: Schema di regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2.

PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione alle prescrizioni di cui alla legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale provvedimento, in particolare, ha introdotto, per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento/assunzione del personale del comparto Difesa e Sicurezza, in luogo del previsto requisito dell'altezza i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 2 del 2015 ha modificato il comma 1, lett. d), dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, che elenca i requisiti generali necessari per il reclutamento nelle Forze armate, sostituendo il requisito dell'altezza con i parametri fisici della composizione corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva.

Il comma 2, dello stesso articolo 1, della legge n. 2 del 2015 rimanda le modifiche da apportare all'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico dell'ordinamento militare, a un regolamento da adottare – ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - su proposta del Ministro della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delegato per le pari opportunità. Il comma 3 della legge in esame prevede, infine, che tale regolamento dovrà recare una disciplina unica ed omogenea dei parametri fisici per il reclutamento di tutto il personale dell'intero comparto Difesa e Sicurezza.

Il presente intervento regolatorio propone, pertanto, misure finalizzate a sostituire il requisito dell'altezza con diversi parametri fisici al fine di rendere più flessibili i requisiti per il

reclutamento nelle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco.

L'adozione del presente provvedimento è pertanto indispensabile al fine di consentire l'operatività dei parametri fisici nell'ambito dei reclutamenti in luogo del requisito dell'altezza minima.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le principali disposizioni che costituiscono il quadro normativo nazionale in materia di requisiti fisici per i reclutamenti nelle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco, sono:

- legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, articolo 635;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, articoli 586 e 587;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
- decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, articolo 2, comma 2, recante regolamento per la disciplina del reclutamento e la dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza;
- decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, articoli 2, comma 1, lett. h), e 3, comma 1, lett. b), n. 9), recante regolamento per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza;
- decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del personale del Corpo della Guardia di finanza, articoli 6, comma 1, lett. e), e 36, comma 1, lettera b) n. 4);
- legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante delega al Governo per la determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, articolo 122, comma 1, lettera b);
- decreti del Ministro della giustizia 16 marzo 2006 e 9 ottobre 2013, n. 130;
- decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, articolo 1, comma 1, lettera b), recante regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia;
- legge 7 giugno 1990, n. 149, recante adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato;
- decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252;

- decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il proposto provvedimento incide su regolamenti vigenti, in quanto ne abroga o sostituisce alcuni articoli o parti degli stessi. In particolare il regolamento in esame interviene sul:

- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, articoli 586, 587, 957 e 958;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, articoli 3, 4 e 5;
- decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, articolo 2, comma 2;
- decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, articoli 2, comma 1, lett. h), e 3, comma 1, lett. b), n. 9);
- decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, articolo 1, comma 1, lettera b).

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. d) e h), della Costituzione, la materia rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Poiché, come si è detto, la materia regolata rientra nella competenza esclusiva dello Stato, l'intervento risulta pienamente compatibile con i principi in titolo.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata l'assenza delle condizioni in titolo.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia.

PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto agli obblighi internazionali del Paese.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

In riferimento al contesto europeo, l'Italia è il primo Paese che ha completamente eliminato il limite minimo di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

PARTIE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento, come presupposto imprescindibile alla individuazione dei valori dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, contenuti nella tabella allegata al regolamento, introduce le definizioni dei medesimi parametri.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento risultano corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del provvedimento introducono modificazioni alle seguenti disposizioni vigenti:

- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, articoli 586, 587, 957 e 958;
- decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, articolo 2, comma 2;
- decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, articoli 2, comma 1, lett. h), e 3, comma 1, lett. b), n. 9);
- decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, articolo 1, comma 1, lettera b).

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento produce effetti abrogativi impliciti ed espliciti. I primi sono riconducibili all'articolo 6, comma 2, che rende non più applicabile nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a

ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco. I secondi sono riconducibili agli articoli 4 e 6, comma 1., che elencano le disposizioni abrogate anche solo parzialmente.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

E' prevista l'adozione di direttive specialistiche per la minuta definizione dei criteri e delle istruzioni tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al regolamento in esame.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e riferimenti statistici.



MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO LEGISLATIVO

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

*Al Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi*

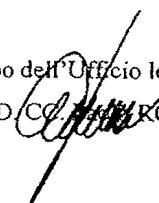
ROMA

Si comunica che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco", da adottare a norma dell'articolo 1, della legge 12 gennaio 2015, n. 2, di prossima sottoposizione all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170 (atti normativi in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato).

Il Dirigente dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR

Dr. Marina IADEROSA (tel.: 06.47352165)

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Gen. D.  ROMANO

Visto

Roma

Il Capo del Dipartimento per
gli Affari giuridici e legislativi